

**LA RETTRICE**

- VISTO** lo **Statuto dell'Università degli Studi di Messina**, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 116 del 19 maggio 2012, successivamente modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 8 del 12 gennaio 2015, con particolare riferimento all'art. 9, c. 6;
- VISTO** il **Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537** “Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le Professioni Legali;
- VISTO** il **Decreto Interministeriale 21 ottobre 2024 n. 1655** che ha determinato per l'anno accademico 2024-2025, il **numero complessivo** su base nazionale dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali in **2.179** unità.
- VISTO** il **Decreto Interministeriale 21 ottobre 2024 n. 1656** che ha **indetto il concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissione** alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2024/2025 ed ha ripartito tra le scuole di specializzazione il numero complessivo, assegnandone all'Ateneo **88** (*cfr.* alinea 6 – All. 1);
- VISTO** il **Regolamento** di gestione, di funzionamento, amministrazione e contabilità della **Scuola di specializzazione per le professioni legali**, adottato nella seduta del 24 maggio 2010 del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali;
- VISTA** la **Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina**, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” e la Scuola di specializzazione per le professioni legali e i **Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Patti e Barcellona Pozzo di Gotto**”, approvata dagli Organi Collegiali nella seduta del 29 maggio 2024, con la quale i firmatari si impegnano ad organizzare congiuntamente al corso della scuola, il Corso di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato, nell'ambito delle attività previste dalla Scuola;
- RILEVATO** che in virtù della vigenza della Convenzione sopra richiamata è **necessario attivare la Scuola di specializzazione per la professione legali**, a prescindere dal numero degli ammessi a partecipare;
- TENUTO CONTO** che l'Ateneo **promuove e valorizza le occasioni di formazione e crescita professionale del proprio personale** e che tale azione di promozione e valorizzazione trova - ora - uno specifico richiamo anche nelle strategie adottate dalla più recente legislazione di settore per aumentare la professionalità dei dipendenti della PA;
- PRESO ATTO** dell'esigenza di fornire al personale una formazione mirata a fronteggiare le moderne sfide di una pubblica amministrazione orientata all'erogazione di servizi di qualità ai propri utenti e che la scuola di specializzazione per le Professioni Legali offre l'opportunità di approfondire le competenze in ambito giuridico già acquisite nel corso di studi;

RITENUTO OPPORTUNO promuovere la partecipazione del Personale T.A. che posseda i requisiti richiesti dal Bando Ministeriale per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali;

VISTO il deliberato del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali che ha stabilito, tra l'altro, la modalità di erogazione della didattica della scuola che sarà impartita in modalità telematica con carattere di flessibilità, da remoto;

RILEVATO che la tempistica ministeriale legata alla scadenza del Bando di partecipazione, non consente il perfezionamento del regolare iter procedurale con conseguente necessità di procedere con provvedimento d'urgenza salvo successiva ratifica degli Organi Collegiali:

DECRETA

- Art. 1 **L'attivazione per l'anno accademico 2024/2025 della Scuola di specializzazione** per le professioni legali nelle modalità didattiche stabilite dal Consiglio Direttivo della medesima scuola e **la pubblicazione del relativo bando** in allegato (All. 1).
- Art. 2 Sono riconosciuti fino a **15 esoneri, individuati in ordine di graduatoria, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale**, per l'intera durata del corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali, per **il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo collocatosi in posizione utile per l'ammissione alla Scuola all'esito delle prove previste dal Bando**. Rimane a carico del dipendente ammesso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo da corrispondere all'atto dell'iscrizione.
- Art. 3 La misura del **contributo da riconoscere alla Scuola** per l'ammissione del personale tecnico amministrativo **sarà definito con deliberazione degli Organi Collegiali**, avendo riguardo al numero degli ammessi e alla sostenibilità del corso della prefata scuola di specializzazione.

La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari
(firmato digitalmente)